



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento comunale per
l'istituzione
del
Registro dei Volontari

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 20/04/2018

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente, intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Anguillara Sabazia.

Art. 2. Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Art. 3. Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'Ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi:

- a) di carattere sociale, tali intendendosi le finalità socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
- b) di carattere civile, tali intendendosi le finalità della tutela e del miglioramento della vita, della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
- c) di carattere culturale, tali intendendosi le finalità della tutela e della valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche;

2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

3. L'Amministrazione si riserva, previa apposita deliberazione della Giunta comunale, di disporre l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

4. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

Art. 4. Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.

3. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'Ente, in qualità di volontari, e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

4. Il Registro è tenuto ed aggiornato da un dipendente in ruolo presso l'Area Servizi alla persona.

6. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'Ente.

Art. 5. Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con l'Ente, viene pubblicato sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate, entro trenta giorni dalla presentazione, da una Commissione composta da tre funzionari dell'Ente.

4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Art. 6. Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo Ente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere cittadino, residente o non residente nel territorio comunale, italiano o comunitario, o cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato (già "carta di soggiorno");
- b. essere maggiorenne;
- c. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.

2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Art. 7. Copertura assicurativa

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni concernenti l'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 8. Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario verranno rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata, previa autorizzazione del Responsabile.

Art. 9. Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'Ente a tempo indeterminato.